

DELIBERA N. 677

6 ottobre 2021

Fasc. Anac n. 2491/2021

### Oggetto

Ipotesi di inconfiribilità ex art. 7 del d.lgs. n. 39/2013 dell'incarico di Presidente della società *omissis*, attribuito ad un assessore della Comunità Montana *omissis*.

### Riferimenti normativi

Art. 7, comma 2, lettera d), d.lgs. n. 39/2013

### Parole chiave

ente di diritto privato in controllo pubblico; Presidente

### Massima

Sussiste l'ipotesi di inconfiribilità di cui all'art. 7, comma 2, lettera d), del d.lgs. n.39/2013 qualora un componente della forma associativa tra comuni, che conferisce l'incarico, assuma l'incarico di Presidente di ente di diritto privato in controllo pubblico della medesima forma associativa.

## Visto

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

## Visto

l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

## Vista

la relazione dell'Ufficio sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF)

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 6 ottobre 2021

## Delibera

### Considerato in fatto

Per veniva all'Autorità una segnalazione di presunta violazione del d.lgs. n. 39/2013, con riferimento al sig. *omissis*, assessore all'agricoltura della Comunità di *omissis* fino a settembre 2019, nominato Presidente della società *omissis*, dopo pochi mesi dalla cessazione dalla carica politica. Veniva altresì rappresentato come la *omissis* sia una società *in house* della Comunità Montana, associazione di comuni con una popolazione complessiva di 110.000 abitanti.

Dalle verifiche effettuate dall'Autorità, attraverso la consultazione dei siti istituzionali degli enti interessati e delle visure camerali, emergeva che il sig. *omissis* ha ricoperto e/o ricopre:

- la carica di Sindaco del Comune di *omissis*, con popolazione di circa 1200 abitanti, dal 2014 al 2019 e dal 27.05.2019 a tutt'oggi;
- la carica di assessore della Comunità Montana di *omissis*, con popolazione di circa 110mila abitanti, dal 2015 al 2019;
- l'incarico di Presidente della *omissis*, società *in house* della Comunità Montana, dal 07.05.2020.



Pertanto, con nota del 16.06.2021, veniva avviato procedimento di vigilanza, con comunicazione al RPCT e al Presidente della Comunità Montana di *omissis*, al RPCT e al Sindaco del comune di *omissis* e al diretto interessato, onde poter valutare in contraddittorio l'eventuale sussistenza di una situazione di inconferibilità ai sensi dell'art. 7, co. 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/13, assegnando termine per l'invio di memorie e controdeduzioni.

Con nota acquisita in data 06.07.2021 il Presidente della Comunità Montana di *omissis* ha riscontrato la comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo l'inapplicabilità dell'art. 7 del d.lgs. n. 39/2013 alla fattispecie in esame. In particolare è stato evidenziato che l'attuale Presidente della *omissis*:

- riveste ancora la carica di amministratore (componente della giunta) della Comunità Montana di *omissis*, in quanto componente di diritto, in qualità di sindaco del comune di *omissis*;
- è stato nominato Presidente della *omissis* in virtù dell'esimente contenuta nell'art. 67 del TUEL, per il quale *"non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo."* A rafforzamento della propria tesi, vengono richiamati l'art. 29, co. 6, dello Statuto della Comunità Montana e l'art. 22 dello Statuto della *omissis*, che consentono la nomina in ragione del mandato elettivo.

Con nota acquisita in data 08.07.2021 anche il Sindaco del comune di *omissis* ha fornito riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento dell'Autorità, trasmettendo una nota del segretario comunale e comunicando che chiarimenti in merito alla vicenda erano già stati forniti al Prefetto di *omissis* in data 06.05.2021, con nota a firma del Segretario comunale. Il segretario comunale di *omissis* ha sostenuto l'inapplicabilità dell'art. 7 del d.lgs. n. 39/2013 alla fattispecie in esame, tenuto conto che il sindaco del comune è ex lege membro dell'Assemblea della comunità montana, in virtù dell'art. 4 della legge Regione *omissis* 27 giugno 2008 n. 19: Parimenti i membri della giunta esecutiva sono eletti fra i sindaci o assessori dei comuni facenti parte della Comunità Montana.

## Considerato in diritto

In materia di inconferibilità, la fattispecie astrattamente applicabile è l'art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 39/2013, che dispone: *"A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta e del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associative tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico [...] non possono essere conferiti: [...] d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione."*

Al fine di accertare la sussistenza di violazioni del d.lgs. n. 39/2013 con riferimento al caso di specie, si è proceduto dunque a qualificare gli incarichi ricoperti dal sig. *omissis*, tenendo conto che, ai sensi dell'art 21 dello Statuto di *omissis*, la Comunità Montana di *omissis* conferisce l'incarico di Presidente della società.

### 1. Sulla natura giuridica degli incarichi

#### a. Sindaco del Comune di *omissis*

La carica di Sindaco del Comune di *omissis*, ossia componente della giunta del Comune di *omissis* - di circa 1200 abitanti - rivestita dal sig. *omissis* dal 2015 al 2019 e dal 27.05.2019 a tutt'oggi, non è rilevante quale incarico "in provenienza" nel caso di specie, in quanto, non solo non si tratta dell'ente locale che ha affidato l'incarico in destinazione (dunque non sarebbe

applicabile l'art. 7, comma 2, prima parte), ma trattasi altresì di carica politica rivestita in un comune con popolazione inferiore a 15mila abitanti. Ne consegue l'inapplicabilità anche della seconda parte dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013 sopra citato, che richiede l'aver " *fatto parte della giunta o del consiglio [...] di un comune con popolazione superiore ai 15mila abitanti nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico*".

#### *b. Assessore della Comunità Montana di omissis*

La carica di componente della giunta della Comunità Montana – a cui l'art. 21 dello Statuto di *omissis* attribuisce il compito di conferire l'incarico di Presidente della società e che raccoglie una popolazione di circa 110mila abitanti – a tutt'oggi rivestita dal sig. *omissis*, è invece rilevante quale incarico "in provenienza" nel caso di specie, in quanto l'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 39/2013, richiede, ai fini dell'applicabilità, l'aver " *fatto parte della giunta o del consiglio [...] della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico [...]*", nei due anni precedenti al conferimento di uno degli incarichi individuati dalle successive lettere a), b), c) e d).

#### *c. Presidente del CdA della omissis*

Con riferimento all'incarico di Presidente della *omissis*, per valutare se lo stesso sia rilevante quale incarico "in destinazione", tra quelli indicati dall'art. 7, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013, è necessario analizzare la natura sia della società, sia dell'incarico di Presidente del CdA della stessa.

##### *c. 1. Natura della omissis*

L'art. 1 dello Statuto della società, allegato all'atto costitutivo del 15.11.2018, sancisce la costituzione della società consortile a responsabilità limitata denominata " *omissis*" con il vincolo della totalità del capitale di proprietà di enti pubblici. La società può gestire servizi e funzioni strumentali conferite dagli enti soci ed è assoggettata al controllo analogo, al fine di essere destinataria di affidamenti in house.

La società, ai sensi dei successivi artt. 2 e 3 dello Statuto, ha sede nel comune di *omissis* in provincia di *omissis* ed è stata costituita senza fini di lucro, con lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio di riferimento che, di norma, coincide con quello dei comuni facenti parte della Comunità Montana di *omissis*.

Pertanto, per esplicita disposizione statutaria, la *omissis* è un ente di diritto privato in controllo pubblico, in quanto rientra nella definizione dell'art. 1 comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 39/2013.

##### *c. 2. Natura dell'incarico di Presidente del CdA della omissis*

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013, devono intendersi " *per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico*".

Tanto premesso, e preso atto che l'art. 21 dello Statuto prevede che il Presidente viene indicato dal socio *omissis*, è necessario analizzare i poteri correlati all'incarico di Presidente del CdA della società, conferito al sig. *omissis*, al fine di valutare se lo stesso sia provvisto di cd. deleghe gestionali.

Al riguardo, per quanto attiene alle principali competenze statutarie del Presidente, di interesse ai fini odierni, le stesse attengono:

- alla convocazione, presidenza e controllo sul regolare svolgimento delle riunioni del CdA (cfr. art. 24 dello Statuto);
- alla firma sociale libera e rappresentanza legale della Società in giudizio e verso i terzi (cfr. art. 26 dello Statuto).



Per ciò che attiene, in particolare, a quest'ultima competenza della firma sociale libera, si ritiene che la stessa sia meritevole di particolare attenzione considerando che essa implica il potere di obbligarsi validamente in nome e per conto della società. In altro caso, infatti, l'Autorità ha già ritenuto rilevante, ai fini dell'integrazione dell'inconferibilità, tale tipo di competenza gestionale (cfr. delibera n. 491 del 2021).

Inoltre, fermo restando quanto precede, anche volendo guardare alle competenze del Consiglio di Amministrazione presieduto dal soggetto in questione, si rileva come l'art. 23 attribuisca al CdA l'esercizio dei "più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ... la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. Dalle competenze del Consiglio di Amministrazione sono escluse soltanto quelle che la legge e l'atto costitutivo riservano in modo inderogabile alla decisione dell'Assemblea dei soci ovvero gli atti di gestione delegati". In quanto membro del Consiglio di amministrazione, il Presidente, dunque, esercita anche tutte le funzioni attribuite al CdA stesso.

Si rileva, inoltre, l'assenza allo stato di una figura di Direttore Generale che, laddove esistente, normalmente viene investita di ampi poteri gestori (cfr. sezione Trasparenza della società, sottosezione Personale - Incarico di Direttore Generale). Al riguardo, si dà atto che si è rilevata, sempre nella sezione Trasparenza, la nomina di un Direttore tecnico, nella persona dell'*omissis*, il quale, con delibera del CdA *omissis*, tramite conferimento di una procura speciale, è stato investito di specifici poteri di gestione della *omissis* nell'ambito, in particolare, dell'attività di stipulazione e gestione di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture. Nella medesima delibera, si legge inoltre che per impegni di spesa superiori ad Euro 250.000,00 il Direttore Tecnico dovrà comunque disporre di apposita autorizzazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

La presenza di tale figura, dunque, non esclude che il Presidente sia rimasto titolare dei propri poteri di competenza per tutto ciò che non è delegato al Direttore tecnico.

Con riferimento a tali aspetti, si ricorda che, nella sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 11 gennaio 2018, n. 126, il giudice amministrativo ha motivato l'applicazione del regime di inconferibilità al Presidente di un ente, per il solo fatto che fosse membro del Comitato direttivo dell'ente stesso cui lo statuto attribuiva pregnanti funzioni di gestione.

Al riguardo, si deve rilevare che nel caso in esame, a fronte della lata formulazione dello statuto – secondo cui il CdA ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali – vi è in aggiunta il potere di firma libera del Presidente, ritenuto di per sé elemento significativo ai fini dell'inconferibilità dal precedente dell'Autorità sopra citato.

Nel caso in esame, dunque, considerando congiuntamente tutti gli aspetti che precedono, ossia: il potere di firma sociale libera del Presidente, l'assenza allo stato di un Direttore Generale ed anche (ma non solo) i poteri del CdA, si può ritenere che il Presidente rientri nella definizione di amministratore di ente privato in controllo pubblico di cui all'art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013.

### *Sull'applicabilità dell'art. 7 comma 2 lett. d) del d.lgs. n. 39/2013*

Partendo dalla tesi sostenuta dal Presidente della Comunità Montana e dal segretario comunale di *omissis*, sulla presunta inapplicabilità delle disposizioni dell'art. 7 d.lgs. n. 39/2013, tenuto conto dell'esimente di cui all'art. 67 del TUEL, si deve in primo luogo rilevare che:

- lo Statuto della Comunità Montana, citato ed allegato dal Presidente della stessa, risale al 2009;
- la legge regionale *omissis* invocata quale base normativa per il conferimento dell'incarico in esame è del 2008.

Si tratta pertanto di due testi che non risultano aggiornati rispetto alle disposizioni introdotte dalla l. 190/2012 e dal successivo d.lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi.

Su tale aspetto l'Autorità è già intervenuta con Atto di Segnalazione al Governo e al Parlamento n. 7 del 4 novembre 2015, al cui contenuto si rinvia, precisando che dall'applicazione dei principi e delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 consegue che gli amministratori comunali e circoscrizionali (sindaco, consiglieri e assessori) non possono al contempo ricoprire incarichi nelle società partecipate e negli altri enti, istituti, consorzi, aziende sui quali l'ente locale di appartenenza eserciti il controllo o la vigilanza.

Il decreto 39 non prevede, però, alcuna norma di raccordo con il preesistente d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sebbene quest'ultimo, agli artt. 55 e ss., contenga a sua volta delle disposizioni in tema di incompatibilità per le cariche elettive degli enti locali, che oltretutto non sembrano coerenti con i principi ispiratori ai quali è improntata la riforma.

Anche nel parere AG/60/2015/AC del 23 settembre 2015, in tema di nomina dei rappresentanti degli enti locali nell'ambito degli organi dei Consorzi tra questi costituiti, si è affermato che il d.lgs. n. 39/2013 *"rovesciando l'impostazione precedentemente seguita dal legislatore ordinario, mira proprio ad evitare il conferimento di incarichi, anche nel caso in cui l'attribuzione ex lege, in potenziali situazioni di conflitto d'interesse - che possono crearsi fra controllore (organo politico) e controllato (amministrazione o società controllata) - ovvero di evitare che tra tali soggetti possano sussistere fenomeni d'eccessiva contiguità, in grado di agevolare l'elusione dell'obiettivo dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa e, in generale, dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa"*. In tale richiamato si è concluso pertanto che tali previsioni devono ritenersi ormai superate dalla successiva fonte normativa.

La ricostruzione proposta dall'Autorità è stata confermata anche dalla giurisprudenza (Tar Sardegna, Sez. II, sentenza 29 luglio 2015, n. 972), secondo la quale l'impianto complessivo della normativa anticorruzione sulle inconfiribilità/incompatibilità (d.lgs. n. 39/2013) ha specificamente vietato agli Organi politici dell'ente locale di "rappresentare quest'ultimo in prima persona" in seno agli Organismi e alle Istituzioni a cui l'Ente partecipa. Viene inoltre evidenziato che il d.lgs. n. 39/2013 si disinteressa dei meccanismi rappresentativi e si concentra piuttosto sulle situazioni di inconfiribilità/incompatibilità riferibili a chi rivesta, a un tempo, incarichi politici nell'ente locale e incarichi amministrativi o gestionali nell'ente partecipato.

Nella sentenza citata si richiama anche quanto previsto dall'art. 22 comma 1 del d.lgs. n. 39/2013, in base al quale *"Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico."*

Utilizzando quindi il criterio ermeneutico indicato dall'Autorità e confermato dalla giurisprudenza, nell'Atto di Segnalazione n. 7 del 2015 si è quindi concluso che *"le disposizioni del TUEL in contrasto con il decreto 39, ivi incluso l'art. 67, debbano ritenersi implicitamente abrogate da detta successiva fonte normativa che costituisce diretta attuazione degli artt. 54 e 97 della Costituzione"*.

In conclusione, il d.lgs. 39/2013, in quanto norma di rango primario ed in ossequio al principio di gerarchia delle fonti, prevale sulle previsioni della legge regionale e dello statuto sociale.

Tenuto conto di quanto sopra riportato, l'incarico di Presidente del CdA della società *omissis* - provvisto di poteri di amministrazione e gestione dell'ente e, quindi, di deleghe gestionali - attribuito al sig. *omissis*, a tutt'oggi assessore della Comunità Montana di *omissis*, risulta inconfiribile, in quanto si tratta di incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 7, comma 2, lettera d) del d.lgs. 39/2013.

### *Sulla dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità*

L'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 dispone che *"All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al presente decreto. (...) La dichiarazione di cui al comma 1 è*



*condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni".*

Con riferimento al caso concreto, si evidenzia che sul sito istituzionale della Comunità Montana non risulta pubblicato il decreto di nomina del sig. *omissis*, ma risulta pubblicata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, rilasciata dal sig. *omissis* in data 26.04.2020, in occasione alla partecipazione alla procedura per il conferimento dell'incarico di Presidente del CdA della *omissis*. Il conferimento dell'incarico è avvenuto pochi giorni dopo, in data 07.05.2020.

Occorre, pertanto, che l'amministrazione conferente, nell'esercizio delle proprie competenze, accerti se la suddetta dichiarazione, che dovrebbe essere stata rilasciata all'atto del conferimento, sia stata effettivamente acquisita; il contenuto della suddetta dichiarazione dovrà poi essere oggetto di verifica sempre da parte dell'amministrazione interessata, anche al fine dell'eventuale applicazione della sanzione prevista dal comma 5 dell'art. 20 d.lgs. n. 39/2013.

### *Sulle sanzioni previste dall'art. 18 d.lgs. n. 39/2013*

Il legislatore del d.lgs. n. 39/2013 all'art. 18 ha previsto, in caso di violazione della disciplina ivi contenuta e al ricorrere di taluni requisiti, una sanzione di tipo interdittivo gravante sull'organo conferente: *"I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati (...) I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza"*.

In merito si richiama la sentenza del TAR Lazio n. 6593/2016 la quale ha chiarito che l'art. 18 attribuisce la competenza in ordine all'attività sanzionatoria esclusivamente al RPCT dell'ente interessato, il quale, con specifico riferimento alle fattispecie di inconferibilità, valuta se alla stessa debba conseguire l'applicazione delle misure inibitorie di cui all'art. 18.

Per quanto inerente alla sanzione interdittiva comminabile all'organo conferente (divieto di affidare incarichi di propria competenza per un periodo pari tre a mesi) l'Autorità (cfr. del. n. 67/2015 e n. 833/2016) ha specificato che essa deve ritenersi una sanzione personale, fissa e non graduabile, che non può essere irrogata a prescindere da una indagine sull'elemento psicologico di chi deve subirla.

Spetta al RPCT dell'ente conferente la valutazione, in sede di procedimento sanzionatorio, dell'elemento soggettivo in capo all'organo conferente previsto dall'art. 18 d.lgs. 39/2013 - tenendo conto - ai fini dell'accertamento e del grado delle responsabilità soggettive - delle peculiarità del caso di specie.

Tutto ciò ritenuto e considerato,

### **DELIBERA**

- l'inconferibilità, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. d), dell'incarico di Presidente del CdA della società *omissis* attribuito al dott. *omissis*, a tutt'oggi assessore della Comunità Montana di *omissis*;
- di rimettere all'ente conferente con il supporto del RPCT l'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 d.lgs. n. 39/2013, in merito alla presentazione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed all'eventuale applicazione del comma 5 del medesimo articolo;

- di rimettere al RPCT dell'ente conferente, in relazione all'art. 18, commi 1 e 2, del d.lgs. 39/2013 e secondo anche quanto chiarito nella delibera ANAC n. 833/2016, la valutazione dell'elemento soggettivo in capo all'organo conferente, tenendo conto delle peculiarità del caso di specie.

Il RPCT competente, in particolare, avrà il compito di:

1. comunicare al soggetto cui è stato conferito l'incarico la causa di inconferibilità e la conseguente nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto e fornire ausilio all'ente nell'adozione dei provvedimenti conseguenti;
2. curare, all'interno dell'amministrazione, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 d.lgs. n. 39/2013, ivi compreso il comma 5 della norma;
3. contestare la causa di inconferibilità ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.

Per ciò che concerne l'art. 18, si precisa che:

- il procedimento deve essere avviato nei confronti di tutti coloro che, alla data del conferimento dell'incarico, erano componenti dell'organo conferente, ivi inclusi i componenti medio tempore cessati dalla carica;
- il termine di tre mesi di cui all'art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013 decorre dalla data di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento instaurato dal RPCT nei confronti dei soggetti conferenti;
- i componenti dell'organo non possono per tre mesi conferire tutti gli incarichi di natura amministrativa di loro competenza ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto 39/2013, così come definiti dall'art. 1, comma 2;
- la sanzione ex art. 18 non trova applicazione nei confronti dei componenti cessati dalla carica nell'esercizio delle funzioni attinenti ad eventuali nuovi incarichi istituzionali; tuttavia, la stessa tornerà applicabile, per la durata complessiva o residua rispetto al momento della cessazione della carica, qualora i medesimi soggetti dovessero nuovamente entrare a far parte dell'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo;

Il RPCT è tenuto a comunicare all'ANAC i provvedimenti adottati in esecuzione di quanto sopra.

*Il Presidente*

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 ottobre 2021

*Il Segretario*

*Valentina Angelucci*

*Rosetta Greco*

Atto firmato digitalmente

